



ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado - Viale Matteotti, 29 - 60010 OSTRA (AN)
Tel. 071/68057 – Email anic81000q@istruzione.it – Pec. anic81000q@pec.istruzione.it
<http://www.iscostra.edu.it> - C.F. 83005730425 – Cod. Meccanografico ANIC81000Q

ISTITUTO COMPRENSIVO - OSTRA-OSTRA
Prot. 0011184 del 30/10/2023
IV (Uscita)

Ai Genitori degli alunni

LORO SEDI

Al personale Docente e ATA
Istituto

Oggetto: precisazione sugli ambiti di protezione INAIL per gli alunni e polizza assicurativa integrativa d'Istituto

In merito alle novità previste dall'art.18 della L.85/2023 ed alla nota MIM prot. n. 35428 del 27/10/2023 si chiarisce la reale portata dell'estensione degli ambiti di protezione INAIL per gli alunni.

Il recente “Decreto Lavoro” non ha modificato la portata delle tutele infortunistiche, già in vigore dal 1965, ma ha solo esteso gli ambiti di applicazione della copertura INAIL a tutte le attività scolastiche.

Tali estensioni hanno, però, impatto limitato in ambito scolastico e, nello specifico, sugli alunni perché l'unica prestazione erogabile è una pensione che sostituisce o integra lo stipendio che deve essere proporzionale al grado di invalidità e all'ammontare della retribuzione del lavoratore.

Ovviamente, lo studente, che non è portatore di reddito, risulta escluso da questa casistica. Inoltre, la pensione di invalidità è per legge erogabile solo in rarissimi casi molto gravi.

In particolare si segnala che la polizza INAIL prevede esclusivamente 2 garanzie (morte e invalidità permanente uguale o superiore al 6%, con una franchigia del 5%) e non è assolutamente idonea a sostituire le coperture assicurative di cui gli alunni hanno finora usufruito mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa integrativa effettuata da questa Istituzione scolastica.

L'aspetto più importante è che il provvedimento di legge non considera una serie di voci di danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti, ma soprattutto la Responsabilità Civile Terzi per colpa in vigilando e in educando, che deve risarcire i danni prodotti dagli alunni, danni per i quali anche le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido. Inoltre, qualsiasi struttura ospitante, quali alberghi, teatri, cinema, ecc. subordinano l'accesso ai locali all'esibizione di una polizza di responsabilità civile da parte della scuola.

Pertanto, la polizza assicurativa integrativa scolastica a pagamento rimane al momento la sola via risarcitoria, nonché l'unico strumento di reale tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi, sia per i danni dai loro figli subiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marilena Andreolini

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 39/1993